DOTT. CARLO MARSANO
NOTAIO
16121 Genova - via XII Ottobre 2 nero/123 -
Tel 010 5531821 - fax 010 5531952

Io sottoscritto **Notaio CARLO MARSANO,** Notaio alla residenza di Genova, certifico che in data odierna numero 2838 di repertorio e numero 2195 di raccolta, in corso di registrazione, ho ricevuto l'atto del seguente letterale tenore:
"REPERTORIO N. 2838 RACCOLTA N.2195

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SPETTABILE "AIMERI AMBIENTE S.R.L. A SOCIO UNICO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di novembre, in Genova Via XII ottobre civico due interno centoventitre, alle ore diciassette e quindici minuti primi.
Avanti me Dottor **CARLO MARSANO,** Notaio alla residenza di Genova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari,

È PRESENTE IL SIGNOR

- MALTONI Ingegner FRANCESCO, nato a Bari il 16 novembre 1970, residente in Bitritto (BA), Viale On. Vincenzo Binetti civico 10.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadino italiano, agendo nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato e, come tale, nell'interesse della società a responsabilità limitata a socio unico denominata

"AIMERI AMBIENTE S.R.L."

con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, capitale sociale di Euro 1.250.000 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, iscritta al R.E.A. di Milano al numero MI-1752199, soggetta a direzione e coordinamento di "Biancamano S.p.A." (di seguito "Aimeri" o la "Società"),
mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, alla riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

A. Approvazione ex artt. 152, comma 3, e 161, comma 4, l. fall. del deposito del ricorso ex artt. 160 e ss. e 186-bis l. fall. recante la domanda di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e dei termini e condizioni della proposta concordataria; deliberazioni inerenti e conseguenti.
B. Varie ed eventuali.
Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:
assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e di Statuto,
il comparente Signor Maltoni Ingegner Francesco, e dichiara che:
- il Consiglio di Amministrazione si è regolarmente costituito in questo giorno, luogo e ora, a seguito di regolare convocazione mediante avviso tempestivamente comunicato a tutti gli aventi diritto in data 28 novembre 2016 a mezzo fax secondo quanto disposto dall'articolo 16 dello Statuto vigente;
- oltre ad esso comparente, sono presenti gli altri Consiglieri nelle persone del Geom. Giuseppe Caruso e della Rag. Alessandra De Andreis, quest'ultima collegata in audio conferenza;
- per il Collegio Sindacale risultano collegati in audio conferenza il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Marco Ciocca e i Sindaci Effettivi Rag. Ezio Porro e Dr. Nicolò Rosazza Giangros.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva che:
- in esecuzione della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 luglio 2016, "Aimeri Ambiente S.r.l." ha depositato in data 27 luglio 2016, presso il competente Tribunale di Milano formale ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. recante la domanda di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo, con riserva di depositare, nel termine all'uopo stabilito dal predetto Tribunale, il piano, la proposta di concordato e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. (la "Domanda di Pre-Concordato");
- con decreto in data 3 agosto 2016, depositato in cancelleria in data 4 agosto 2016, il Tribunale di Milano ha, tra le altre cose (I) concesso a favore della Società termine fino al 2 ottobre 2016 per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161, l. fall. e (II) ha nominato Commissario Giudiziale il Dott. Fabio Pettinato;
- in data 30 settembre 2016, "Aimeri Ambiente S.r.l." ha depositato presso il Tribunale di Milano un'istanza ex art. 161, comma 6, l. fall. per ottenere la proroga del termine già concesso col Decreto del 4 agosto 2016 per il deposito da parte

di "Aimeri Ambiente S.r.l." della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall., illustrando i "giustificati motivi" a fondamento di tale richiesta;
- con decreto in data 13 ottobre 2016, depositato in cancelleria in data 18 ottobre 2016, il Tribunale di Milano ha prorogato il termine previsto per il deposito della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 l. fall., fino alla data del 1.12.2016;
- la Società, con il supporto dei propri advisor legali e finanziari, ha provveduto alla (I) redazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui agli artt. 160 e ss. e 186-bis l. fall. (comprensivo della proposta concordataria) (la "Domanda di Concordato") e del (II) piano posto a fondamento del predetto concordato (il "Piano");
- la Domanda di Concordato e il Piano sono stati redatti sulla base dei dati contabili di cui alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al 4 agosto 2016, formalmente approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera assunta in data odierna;
- la Società ha conferito incarico al Dott. Sandro Aceto, (professionista in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.) di predisporre la relazione prevista dall'art. 161, comma 3, l. fall. che attesti la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano di concordato e che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; relazione che in copia conforme all'originale è stata depositata presso la sede sociale in data odierna e trovasi conservata negli atti sociali.
Il Presidente propone al Consiglio di deliberare in merito alla presentazione della Domanda di Concordato sulla base del Piano, il quale ha una durata stimata in 5 (cinque) anni dalla data dell'omologa e prevede, in estrema sintesi:
- la prosecuzione dell'attività di impresa in capo alla società interamente controllata "Energeticambiente S.r.l." ("Energeticambiente") (in qualità di affittuaria dell'azienda di "Aimeri Ambiente S.r.l."), prosecuzione che - sulla base delle previsioni contenute nel piano industriale di Energeticambiente - assicurerà la generazione da parte di Energeticambiente delle risorse di cassa necessarie per assicurare la continuità aziendale in una situazione di equilibrio economico e finanziario e la corresponsione a favore di Aimeri dei canoni dovuti in forza del contratto d'affitto;
- la realizzazione da parte di Aimeri di una serie di interventi volti alla riduzione dei costi operativi, al fine di minimizzare, nelle more della procedura e, successivamente, nelle more dell'esecuzione del Piano, il sorgere di crediti (anche prededucibili) che determinerebbero una minore disponibilità di risorse finanziarie da destinarsi alla soddisfazione dei creditori concorsuali;
- la stipula ed esecuzione degli accordi c.d. "paraconcordatari" con le banche e società di leasing creditrici di Aimeri;
- l'accollo liberatorio da parte di "Biancamano S.p.A." ("Biancamano") di una parte dei crediti vantati dalle banche nei confronti di Aimeri, con contestuale rinuncia da parte della stessa ad ogni diritto di regresso e/o rivalsa nei confronti di Aimeri e successiva conversione dei crediti oggetto di accollo in azioni ordinarie di Biancamano;
- la stipula di un atto di transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall. e di un atto di transazione Previdenziale ex art. 182-ter l. fall.;
- l'incasso dai crediti vantati da Aimeri, di cui una parte è vantata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- la vendita dell'immobile c.d. "RAEE", successivamente all'auspicata omologa del concordato, al miglior prezzo possibile, e la soddisfazione dei crediti assistiti da prelazione speciale su tale bene attraverso la corresponsione del ricavato della suddetta vendita;
- la rinuncia, da parte delle società del Gruppo Biancamano, ai propri crediti nei confronti di Aimeri, con effetto alla data dell'auspicata omologa del concordato preventivo;
- la suddivisione dei creditori di Aimeri in n. 8 classi e la soddisfazione dei relativi crediti nella misura, modalità e tempi indicati nella proposta;
- la fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente entro il 31 dicembre 2021.
Sulla base del Piano, la Società intende formulare ai propri creditori una proposta concordataria che preveda:
a) il pagamento integrale delle spese di procedura;
b) il pagamento integrale dei crediti professionali prededucibili;
c) il pagamento integrale dei crediti prededucibili legati alla continuità aziendale;
d) il pagamento integrale dei crediti vantati dai subappaltatori e assistiti dal beneficio della prededuzione ex art. 111 l. fall.;
e) la soddisfazione non integrale, ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall., del credito di "MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A." (di seguito "MPSCS") garantito da ipoteca di primo grado sul RAEE, mediante:
(I) il pagamento in danaro del 100% (cento per cento) della quota del credito che trova "capienza" nel valore del RAEE e che, pertanto, non forma oggetto di derubricazione al chirografo; e
(II) la soddisfazione parziale della quota del credito MPSCS che, sulla base della Relazione di Stima del RAEE, non trova "capienza" nel valore del RAEE e che, è stata derubricata al chirografo ed inserita nella Classe 8, mediante pagamento in danaro di un importo pari all'1% (uno per cento), fermo restando che l'eventuale maggiore ricavato che dovesse derivare dalla vendita del RAEE, verrà attribuito a MPSCS fino a concorrenza dell'intero ammontare del credito ipotecario da questa vantato verso Aimeri.
f) la soddisfazione dei Crediti di Classe 1 mediante pagamento in danaro dell'intero importo con dilazione superiore ad un anno dall'omologa, oltre interessi al tasso annuo dello 0,2% (zero virgola due per cento) (tasso legale) per l'intero arco della dilazione;
g) la soddisfazione dei Crediti di Classe 2 ai sensi di quanto previsto dalla proposta di transazione previdenziale;

h) la soddisfazione dei Crediti di Classe 3 ai sensi di quanto previsto dalla proposta di transazione fiscale;
i) la soddisfazione dei Crediti di Classe 4 ai sensi di quanto previsto dall'accordo paraconcordatario da stipularsi con le banche;
j) la soddisfazione dei Crediti di Classe 5 ai sensi di quanto previsto dall'accordo paraconcordatario da stipularsi con le società di leasing;
k) la soddisfazione dei Crediti di Classe 6 mediante pagamento in danaro di un importo pari al 1% (uno per cento) di ciascun credito;
l) la soddisfazione dei Crediti di Classe 7 mediante pagamento in danaro di un importo pari al 1% di ciascun credito;
m) la soddisfazione parziale dei Crediti di Classe 8 (tra cui è compreso anche il credito ipotecario di MPSCS per la parte "incapiente") mediante pagamento in danaro di un importo pari al 1% (uno per cento) di ciascun credito;
il tutto come meglio dettagliato all'interno del Piano e nella Domanda di Concordato.
La proposta concordataria verrà eseguita entro 15 (quindici) anni dall'omologa (allorché avrà luogo il pagamento dell'ultimo debito concorsuale).
Il Presidente consegna il Piano nonché la Domanda di Concordato e il testo degli accordi c.d. "paraconcordatari" ai presenti, i quali ne prendono visione.
Il Presidente prosegue illustrando la maggiore convenienza per i creditori della Società della soluzione concordataria rispetto all'alternativa in cui Aimeri fosse assoggettata ad una procedura concorsuale di tipo liquidatorio e, segnatamente, ad una procedura fallimentare, evidenziando che:
- la proposta concordataria formulata ai creditori si inserisce in un programma di continuità aziendale che consentirà agli stessi di beneficiare delle risorse di cassa rivenienti dalla prosecuzione dell'attività di impresa nonché dalla possibilità di una maggiore valorizzazione dell'attivo in continuità. Risorse, queste, sulle quali Aimeri non potrebbe più contare nell'ipotesi di liquidazione fallimentare e che invece - nella prospettiva concordataria - saranno destinate alla soddisfazione dei creditori con certezza e in tempi ben definiti;
- il valore dell'attivo di Aimeri nell'ipotesi di liquidazione fallimentare assicurerebbe all'Erario, titolare di privilegio generale sui mobili di Aimeri (con collocazione sussidiaria sugli immobili ex art. 2776 c.c.) una soddisfazione assai inferiore a quella assicurata dalla proposta di concordato, e (II) non consentirebbe di destinare alcun importo ai creditori chirografari di Aimeri, neppure in percentuale minima;
- nell'ipotesi fallimentare, Aimeri - e, di conseguenza, i propri creditori - non potrebbero contare né sulle risorse che verranno tempestivamente corrisposte da Energeticambiente in forza del contratto d'affitto d'azienda stipulato con quest'ultima, né sul tempestivo ed integrale incasso dei crediti di Aimeri verso le Pubbliche Amministrazioni (I) sia a fronte di possibili eccezioni di inadempimento che le stazioni appaltanti potrebbero opporre stante l'interruzione del servizio, (II) sia a fronte di eventuali crediti per penali maturati dalle stesse verso Aimeri;
- grazie alla continuazione dell'attività di impresa (I) i (numerosi) fornitori di Aimeri potrebbero contare sulla prosecuzione dei rapporti di fornitura con Energeticambiente, "attenuando" in tal modo le perdite patrimoniali derivanti dal minor realizzo dei crediti pregressi per effetto del concordato e (II) si assicurerebbero il mantenimento del posto di lavoro per i numerosi dipendenti attualmente in forza presso la Società nonché la prosecuzione a favore di una popolazione di oltre 1.800.000 (unmilioneottocentomila) abitanti del pubblico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Segue ampia ed esauriente discussione, ad esito della quale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare ex artt. 152, comma 3, e 161, comma 4, l. fall. il deposito del ricorso ex artt 160 e ss. e 186-bis l. fall. recante la domanda di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, unitamente al Piano, alla proposta concordataria nei termini sopra descritti e alla restante documentazione prevista dal secondo comma dell'art. 161, comma 2, l.fall.;
2) di conferire mandato ed ogni connesso potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della Società Ing. Francesco Maltoni affinché sottoscriva e presenti il ricorso di cui sopra e qualsiasi altro documento che si renda utile, necessario e/o opportuno sottoscrivere e/o depositare presso l'autorità giudiziaria competente, ivi inclusi gli accordi con le banche e le società di leasing creditrici della Società, e comunque affinché compia ogni attività che si renda utile, necessaria e/o opportuna al fine del buon esito del ricorso per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo;
3) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della Società Ing. Francesco Maltoni affinché introduca nella presente delibera le modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti autorità, oltre a quelle che si rendessero necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese;
4) di autorizzare il Notaio rogante ad inviare il presente atto in via informatica o telematica al Registro delle Imprese competente.
Tutte le spese del presente atto, connesse e dipendenti, sono a carico della Società.
Essendosi così esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola in relazione alle "Varie ed Eventuali" di cui al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione essendo le ore diciassette e quarantacinque minuti.
Null'altro essendovi da deliberare di quanto all'ordine del giorno il Presidente dichiara quindi chiusa l'assemblea.
Le spese del presente atto sono a carico della società.
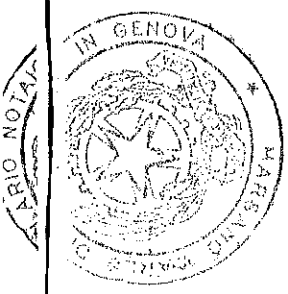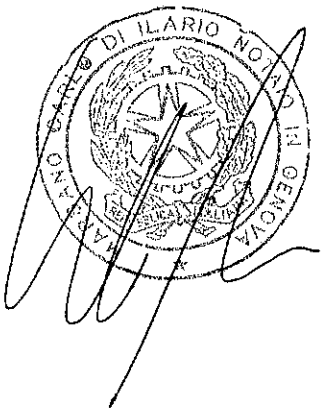
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte di mia mano ed in parte dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia su undici facciate e quanto sin qui della dodicesima di quattro fogli da me letto al comparente che, a mia domanda, lo approva e, quindi, con me Notaio lo sottoscrive.
In originale firmato:
Francesco Maltoni
Carlo Marsano Notaio"
Genova, trenta novembre duemilasedici